

Decreto federale

Disegno

che approva gli scambi di note tra la Svizzera e la CE concernenti il recepimento delle basi legali relative al Fondo per le frontiere esterne e dell'Accordo relativo alla partecipazione della Svizzera al Fondo per le frontiere esterne (Sviluppi dell'acquis di Schengen)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2010²,

decreta:

Art. 1

¹ I seguenti scambi di note sono approvati:

- a. Scambio di note del 28 marzo 2008³ tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione n. 574/2007/CE che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013⁴;
- b. Scambio di note del 28 marzo 2008⁵ tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione n. 2007/599/CE per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2007–2013⁶;
- c. Scambio di note dell'8 luglio 2008⁷ tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione n. 2008/456/CE recante modalità di applicazione del Fondo per le frontiere esterne⁸.

¹ RS 101

² FF 2010 1483

³ RS ...; FF 2010 1507

⁴ Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

⁵ RS ...; FF 2010 1509

⁶ Decisione 2007/599/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2007–2013, GU L 233 del 5.9.2007, pag. 3.

⁷ RS ...; FF 2010 1511

⁸ Decisione 2008/456/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo, GU L 167 del 27.6.2008, pag. 1.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare la Comunità europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁹ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2

¹ L'Accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013¹⁰ è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

⁹ RS **0.362.31**

¹⁰ RS ...; FF **2010** 1513